



Newsletter: Novembre – Dicembre 2014

DIARIO (BREVE) DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA 2014 NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA PENALE

Si segnala l'interessante relazione del Dott. Lorenzo Salazar (Magistrato - Direttore dell'Ufficio Affari Penali Internazionali del Ministero della Giustizia), pubblicata sulla rivista online "Eurojus" (www.eurojus.it), che sintetizza i risultati raggiunti dalle istituzioni europee nel settore della giustizia penale, durante la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, conclusasi il 31 dicembre 2014.

In particolare, i temi affrontati sono: la protezione dei dati, l'istituzione della Procura europea, le attività di Eurojust, la proposta di Direttiva sulla presunzione di innocenza e, infine, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://www.eurojus.it/diario-breve-del-semester-di-presidenza-italiana-2014-nel-settore-della-giustizia-penale/>

OLAF: ISTITUZIONE DI UN CONTROLLORE DELLE GARANZIE PROCEDURALI

Parere n. 6/2014 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (Ue, Euratom) n. 833/2013 per quanto riguarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali

Pubblicato in G.U.U.E. il 21.11.2014, C 419/1.

Con il parere in commento la Corte dei Conti dell'Unione europea sostiene l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali, già previsto da una proposta della Commissione dell'11 giugno 2014 (COM(2014) 340).

Sottolineando come la garanzia del pieno rispetto dei diritti individuali sia fondamentale per una massima efficacia delle indagini di OLAF, la Corte propone alcuni emendamenti alla proposta della Commissione. Fra questi si raccomanda, in primo luogo, di rafforzare ulteriormente l'indipendenza di detto controllore, prevedendo, da un lato, che né lui né il suo segretario debbano far capo, a livello amministrativo, alla Commissione o alle altre Istituzioni coinvolte nella sua nomina e, dall'altro, che gli venga assegnato personale sufficiente per svolgere i propri compiti in modo efficace.

La Corte raccomanda, inoltre, di ampliare il campo d'intervento del controllore, affinché egli abbia il potere di trattare ogni violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali previste dal diritto dell'Unione in merito alle indagini OLAF in corso.

Infine, si auspica l'ampliamento dei casi in cui è richiesta un'autorizzazione preliminare scritta da parte del controllore, in modo che essa sia prevista per tutti gli atti che possono pregiudicare seriamente i diritti delle persone interessate.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/parere-della-corte-dei-conti-su-una-proposta-di-regolamento-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-che-modifica-il-regolamento-ue-euratom-n-8332013-per-quanto-riguarda-listituzione-di-un-contro/>

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI GIUSTIZIA

Conclusioni del Consiglio: "Formazione degli operatori della giustizia come strumento essenziale per consolidare l'acquis dell'UE."

Pubblicato in G.U.U.E. il 11.12.2014, C 443/7.

Il Consiglio sottolinea che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la giustizia, ivi compresa la cooperazione giudiziaria, è divenuta a tutti gli effetti una politica dell'Unione e che lo spazio europeo di giustizia va ora consolidato. In particolare, si ricorda che uno strumento fondamentale per assicurare la concretizzazione dei diritti, il potenziamento dell'efficacia dei sistemi giudiziari, nonché la fiducia reciproca degli operatori di giustizia, è rappresentato dalla formazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore.

Il Consiglio, inoltre, accoglie con favore la partecipazione di oltre 210.000 operatori ai programmi di formazione dell'Unione, nonché la divulgazione e la diffusione di buone pratiche, riconoscendo tuttavia che, nonostante il miglioramento della situazione, vanno poste in essere ulteriori misure, che consentano di superare gli ostacoli che ancora persistono nel raggiungimento di detto obiettivo.

Infine, il Consiglio invita gli Stati membri a tradurre in misure concrete dette finalità, destinando risorse finanziarie e provvedendo affinché gli operatori siano posti nella condizione di partecipare alle attività formative offerte; si invita altresì la Commissione a monitorare la situazione, relazionando sulla partecipazione degli operatori alle iniziative e alle riunioni, nonché a continuare lo sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica, in modo che divenga anch'esso uno strumento efficace di diffusione.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/conclusioni-consiglio-formazione-degli-operatori-della-giustizia-come-strumento-essenziale-per-consolidare-lacquis-dellue/>

FUNZIONAMENTO DELLO SPAZIO SCHENGHEN: RELAZIONE SEMESTRALE.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sesta relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schenghen 1 maggio – 31 ottobre 2014. COM (2014) 711 final, 27.11.2014.

Nel mese di novembre la Commissione europea ha pubblicato la sesta relazione semestrale in tema di funzionamento dello spazio Schengen, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2014.

La relazione semestrale, secondo quanto indicato dalla Commissione il 16 settembre 2011 nella comunicazione "Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne", che ha

ricevuto l'approvazione del Consiglio l'8 marzo 2012, ha lo scopo, così come le altre relazioni già pubblicate, di porre le basi per un dibattito stabile in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, contribuendo a rafforzare l'indirizzo politico e la cooperazione nello spazio Schengen.

In particolare, il documento in commento rivolge l'attenzione a tre aspetti: in primo luogo, viene considerato il livello di preparazione degli Stati membri e delle agenzie per affrontare uno scenario caratterizzato da un notevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere terrestri orientali dell'Unione. La Commissione europea pone l'accento su alcuni dati statistici e rileva che, nel periodo preso in esame, il numero complessivo di attraversamenti irregolari delle frontiere esterne, nonché il livello dei rilevamenti di soggiorni irregolari, è notevolmente aumentato rispetto ai corrispondenti mesi del 2013.

In secondo luogo, la relazione analizza le misure che potrebbero essere contemplate al fine di rafforzare il funzionamento di Schengen alla luce della situazione attuale nei Paesi del vicinato europeo.

Infine, per quanto concerne l'ultimo aspetto, la relazione si preoccupa di valutare le esperienze degli Stati membri nell'utilizzo del Sistema VIS per identificare i migranti privi di documenti individuati all'interno dello spazio Schengen, sia ai fini del trattamento delle domande di asilo, sia per l'avvio delle procedure di rimpatrio.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/relazione-della-commissione-al-parlamento-europeo-e-al-consiglio-sesta-relazione-semestrale-sul-funzionamento-dello-spazio-schengen/>

COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE: LA POSIZIONE DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA

Decisione del Consiglio del 27 novembre 2014 che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

Publicato in G.U.U.E. il 28.11.2014, L. 343/11

Decisione del Consiglio del 1 dicembre 2014 relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE.

Publicato in G.U.U.E il 1.12.2014, L. 345/1.

Con la decisione dello scorso 27 novembre 2014, il Consiglio dell'Unione europea indica alcuni atti, facenti parte del settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che si applicano al Regno Unito. Detto Paese, infatti, ha recentemente comunicato la propria intenzione di continuare a partecipare ad alcuni di detti atti, che vengono puntualmente individuati nell'allegato alla decisione in commento, tra cui, ad esempio, la decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nonché la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione

europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Per quanto riguarda, invece, la seconda decisione adottata dal Consiglio, si stabilisce che, a decorrere dal 1 dicembre del 2014, il Regno Unito parteciperà ad alcune delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen, contenute in atti dell'Unione, sempre relativi al settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Testo della decisione del 27 novembre 2014 consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/decisione-del-consiglio-del-27-novembre-2014/>

Testo della decisione del 1 dicembre 2014 consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/decisione-del-consiglio-1-dicembre-2014/>

ACCORDI INTERNAZIONALI: PROCEDURA DI CONSEGNA

Decisione del Consiglio del 27 novembre 2014 riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.

Publicato in G.U.U.E. il 28.11.2014, L. 343/1

Si informano i lettori che lo scorso 27 novembre 2014 è stato approvato l'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, in tema di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, con entrata in vigore del medesimo fissata per il giorno della sua adozione.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/decisione-del-consiglio-del-27-novembre-2014-riguardante-la-conclusione-dellaccordo-tra-lunione-europea-e-la-repubblica-dislanda-e-il-regno-di-norvegia-relativo-alla-procedura-di-consegna-tra-gli/>

AGENDA GIUSTIZIA DELL'UE PER IL 2020

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni- L'agenda giustizia dell'UE per il 2020: rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell'Unione.

Publicato in G.U.U.E. il 16.12.2014, C 451/104

Il Comitato economico e sociale europeo ha preso posizione sulla Comunicazione della Commissione europea (COM 2014 144 final) in tema di agenda sulla giustizia per il 2020 e, in particolare, in ordine all'obiettivo di rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell'Unione.

Il Comitato, in particolare, osserva che la comunicazione della Commissione non affronta alcune questioni che potrebbero, invece, contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, rimanendo piuttosto vaga sulle iniziative da intraprendere nei prossimi cinque anni.

Per tale motivo, il Comitato economico e sociale europeo formula osservazioni specifiche, suggerendo alcune questioni, fra le quali la nomina, nei diversi Stati membri, di magistrati specializzati in diritto europeo, al fine di fornire una maggiore certezza del diritto al cittadino che intenda promuovere ricorsi, utilizzando la legislazione europea. Detta specializzazione, peraltro, dovrebbe derivare da una formazione specifica di giudici e pubblici ministeri, con la partecipazione di tutti gli operatori della giustizia ai programmi europei di formazione già esistenti, nonché a quelli futuri.

Sempre in ordine all'obiettivo di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Comitato economico e sociale promuove l'istituzione di servizi operativi europei di polizia ed ispezione, con il compito di contrastare la criminalità, nonché la definizione di norme minime comuni in tema di reati e sanzioni.

Da ultimo, fra i suggerimenti, si rinviene anche l'introduzione obbligatoria di meccanismi di azione collettiva (*class action*) e la previsione della carica di un Commissario per i diritti umani.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/agenda-giustizia-dellue-per-il-2020/>

UN'EUROPA APERTA E SICURA

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Un'Europa aperta e sicura: come realizzarla.

Publicato in G.U.U.E. il 16.12.2014, C. 451/96

Il Comitato economico e sociale europeo, in quanto rappresentante della società civile organizzata, prende posizione su un'altra comunicazione della Commissione (COM 2014 154 final) in materia di sicurezza, sottolineando come tale atto si risolva in un insieme di idee che necessitano di un maggior grado di concretezza e di strutturazione. L'Istituzione, premessa la registrazione di un aumento, in Europa, dei sentimenti di intolleranza, razzismo e xenofobia nei confronti degli immigrati, ritiene che l'Unione europea dovrebbe dotarsi di un sistema che agevoli e regolamenti l'immigrazione e la mobilità. In particolare, si auspica la dotazione di una legislazione armonizzata e di un maggiore coordinamento fra Stati, al fine di lottare contro coloro che facilitano in modo criminale l'immigrazione irregolare.

L'Unione dovrebbe dunque farsi carico di un controllo alle frontiere esterne, potenziando Frontex – che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio servizio europeo di sorveglianza alle frontiere – ed Europol, che dovrebbe invece assumere un ruolo più importante, con una maggiore capacità operativa.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://dirittopenaleeuropeo.it/parere-del-comitato-economico-e-sociale-europeo-in-merito-alla-comunicazione-della-commissione-al-parlamento-europeo-al-consiglio-al-comitato-economico-e-sociale-europeo-e-al-comitato-delle-regioni/>

DIVIETO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA PARTE DI PRIVATI IN LUOGHI PUBBLICI

Sentenza 11 dicembre 2014 n. C-212/13 – Corte di giustizia dell'Unione europea.

Con la sentenza dell'11 dicembre 2014 n. C-212/13, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGEU) ha limitato la possibilità di riprendere spazi pubblici con mezzi di

sorveglianza privati, quali videocamere, poiché tale comportamento violerebbe la Direttiva europea n. 95/46/CE del 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (direttiva recepita in Italia nel Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il D.Lgs. 196/2003).

La questione interpretativa è stata posta alla CGEU dalla Corte suprema amministrativa della Repubblica Ceca; in tale procedimento sono intervenuti sette Paesi membri, fra cui anche l'Italia. Nel caso di specie, si trattava di una telecamera di sorveglianza che registrava le immagini di un edificio più volte soggetto ad atti vandalici; parte delle riprese coprivano la pubblica via rendendo possibile l'individuazione dell'identità dei passanti. Essendo la registrazione dell'immagine di una persona un dato personale per il quale è necessario il consenso, la Corte si è interrogata se potesse applicarsi l'eccezione dell'art. 3 della Direttiva sopra citata che esclude dalla propria applicazione i trattamenti di dati personali effettuati *“per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico”*.

La CGEU ha però deciso che *“l'utilizzo di un sistema di videocamera, che porta a una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua quale un disco rigido, installato da una persona fisica sulla sua abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell'abitazione, sistema che sorveglia parimenti lo spazio pubblico, non costituisce un trattamento dei dati effettuato per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ai sensi di tale disposizione”*.

Resta la libertà per il giudice nazionale, secondo la Corte, di tener conto, ai sensi degli artt. 7, 11, e 13 della stessa Direttiva, *“degli interessi legittimi del responsabile del trattamento, consistenti segnatamente, [...] nella tutela dei beni, della salute e della vita di detto responsabile nonché della sua famiglia”*.

La sentenza è consultabile al sito internet:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C,T,F&num=C-212/13&td=ALL>

LA CORTE EDU PROMUOVE IL “PIANO CARCERI E I NUOVI RIMEDI INTRODOTTI RECENTEMENTE A LIVELLO NAZIONALE.

Modificando una precedente prassi giurisprudenziale, lo scorso settembre 2014 la Corte EDU ha giudicato irricevibili, per mancato esaurimento dei rimedi interni, i ricorsi di alcuni detenuti delle carceri italiane che invocavano la violazione dell'art. 3 CEDU con riferimento a presunti trattamenti disumani e degradanti. I ricorrenti denunciavano la ristrettezza degli spazi delle celle come violazione dei propri diritti, con ricorsi presentati nel 2009 e nel 2010.

La novità rappresentata da queste decisioni della Corte consiste nel fatto che mentre in passato la ricevibilità era decisa sulla base di una valutazione astratta dei rimedi esistenti nell'ordinamento interno al momento della presentazione del ricorso, ora la Corte si è espressa in senso diverso, sostenendo che il rispetto della condizione di procedibilità deve essere considerato alla luce delle novelle normative introdotte dopo la sentenza *Torreggiani v. Italia* (Corte EDU, 8 gennaio 2013), fra le quali in particolare il Decreto legge n. 92 del 26 giugno 2014 e la Legge n. 117 dell'11 agosto 2014.

La Corte ha rilevato, infatti, che le riforme legislative menzionate hanno introdotto misure preventive invocabili dai detenuti in caso di violazione dei diritti loro garantiti dalla Convenzione, dando la possibilità di adire il giudice dell'esecuzione, che può ordinare una diversa destinazione del detenuto, qualora rilevi l'angustia degli spazi a questo destinati, ordine che deve essere eseguito entro un termine perentorio; le stesse riforme hanno introdotto anche misure risarcitorie. Le novità legislative hanno, inoltre, previsto la possibilità per il detenuto, che abbia effettivamente subito un trattamento disumano o degradante a causa delle condizioni di detenzione, di ottenere riparazioni o sconti di pena. In definitiva, la Corte promuove, come potenzialmente efficaci e dunque necessariamente e preventivamente esperibili, i rimedi posti dal "piano carceri", rendendo di fatto irricevibili circa 3700 ricorsi pendenti.

Le decisioni sono consultabili al sito internet:

[http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":\["stella"\],"documentcollectionid2":\["DECISIONS"\],"itemid":\["001-148811"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{)

ESTRADIZIONE E ASSISTENZA GIUZIARIA IN MATERIA PENALE

Il Consiglio dei Ministri adotta un disegno di legge per favorire la celerità nelle procedure di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.

La Decisione quadro 2002/584/GAI del 2002 ha introdotto il sistema del mandato d'arresto europeo per i casi di criminalità transnazionale, che oramai viene utilizzato anche per i procedimenti di estradizione in casi ordinari. Grazie ai buoni risultati ottenuti in questo quadro di cooperazione rafforzata tra Paesi membri, nel dicembre del 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di legge delega per apportare le modifiche necessarie al codice di procedura penale al fine di snellire le procedure di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.

Il punto fondamentale del disegno di legge ruota intorno alla limitazione del ruolo di filtro, ora svolto dal Ministero della Giustizia, nell'esecuzione di una richiesta da parte della magistratura estera, che dovrà essere bloccata solo per motivi inerenti la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Altra limitazione al Ministero sarà quella relativa al ruolo da esso svolto nel riconoscimento delle sentenze straniere (per adeguarsi alla Decisione quadro 2008/909/GAI del 2008 sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali concernenti pene detentive o altre limitative della libertà personale). Infine, il disegno di legge intende potenziare e snellire la cooperazione fra organi inquirenti nell'utilizzo di intercettazioni telefoniche e consegne sorvegliate.

Si consulti il sito internet:

<http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77349>